**Rapporto esplicativo**

**riguardo alla**

**revisione parziale della Costituzione cantonale**

**(art. 16 n. 6 Cost. cant., abrogazione del**
**referendum straordinario dell'autorità)**

**Indice**

[1. Premesse e motivo della revisione 3](#_Toc301877305)

[2. Progetto di consultazione 4](#_Toc301877306)

[3. Conseguenze finanziarie e per il personale 5](#_Toc301877307)

1. Premesse e motivo della revisione

Con il presente progetto di revisione, che prevede l'abrogazione dell'art. 16 n. 6 della Costituzione cantonale, il Governo dà seguito a un incarico attribuitogli il 9 dicembre 2009 dal Gran Consiglio, che ha accolto l'incarico Loepfe "concernente l'abrogazione del referendum amministrativo" (cfr. PCG 2 Ι 2009/2010, pag. 337 segg.; per il testo dell'incarico Loepfe si veda PGC 6 Ι 2008/2009, pag. 999).

Il cosiddetto referendum straordinario dell'autorità (referendum obbligatorio straordina­rio) disciplinato nell'art. 16 n. 6 Cost. cant., è stato introdotto dal Parlamento durante la revisione totale della Costituzione cantonale. In origine, il Governo intendeva concedere a una minoranza qualificata di 1/5 dei parlamentari il diritto di ricorrere al referendum (cfr. messaggio relativo alla Costituzione cantonale, quaderno n. 10/2001-2002, pag. 509 e seg.). Tuttavia, il Parlamento voleva concedere questo diritto solo alla maggio­ranza. Non si volevano mischiare strumenti parlamentari e diritti popolari. Si temeva pure che la costante minaccia latente di un referendum avrebbe potuto portare alla paralisi dei lavori del Gran Consiglio. Il referendum straordinario dell'autorità conforme­mente all'art. 16 n. 6 Cost. cant. doveva però compensare la cancellazione del diritto di referendum per una minoranza del Parlamento (cfr. PGC 2002/2003, pag. 261 e 264). Il referendum straordinario dell'autorità conformemente all'art. 16 n. 6 Cost. cant. ha un duplice scopo. Da un lato la norma fornisce la base per permettere al Gran Consiglio di ordinare direttamente la votazione popolare per oggetti sottoposti a referendum facolta­tivo (art. 17 cpv. 1 Cost. cant.). D'altro lato offre al Gran Consiglio la possibilità di sotto­porre a votazione popolare affari che rientrano nella sua competenza esclusiva (cfr. Schuler Kommentar KV/GR, art. 16 marg. 22).

Finora il Gran Consiglio non ha tuttavia ancora fatto uso del referendum straordinario dell'autorità. Nell'ambito di diversi affari, il ricorso a tale strumento ha dato vita in Gran Consiglio ad accesi e controversi dibattiti. Da ultimo ciò è stato il caso nella sessione di giugno 2009 in relazione al progetto NPC. In seguito, il granconsigliere Reto Loepfe e 76 cofirmatarie e cofirmatari hanno presentato l'incarico menzionato, con il quale chie­devano di stralciare senza sostituzione l'art. 16 n. 6 Cost. cant., abolendo in tal modo il referendum straordinario dell'autorità. Nella sessione di dicembre 2009, il Gran Consi­glio ha accolto questo incarico con 61 voti contro 32, contrariamente alla proposta del Governo. La maggioranza del Parlamento ha addotto diversi motivi: innanzitutto lo strumento si sarebbe dimostrato inutile nella prassi attuale. Il Parlamento non avrebbe mai voluto utilizzarlo, pur avendo sufficienti occasioni per farlo. Ciò dimostrerebbe che questo strumento sarebbe semplicemente non necessario. A sostegno di questa abro­gazione vi sarebbero inoltre riflessioni di carattere costituzionale e politico. Il Gran Con­siglio, eletto dal Popolo, sarebbe tenuto a svolgere i compiti e ad assumere le compe­tenze che gli sono conferiti dalla Costituzione. Sarebbe sbagliato delegare al Popolo tramite questo strumento gli affari delicati, importanti o controversi. Il Gran Consiglio dovrebbe assumersi la responsabilità che gli è stata attribuita. Sarebbe poi compito dei partiti o dei lobbisti superati dalla maggioranza in Parlamento organizzarsi e permettere al Popolo di partecipare attraverso il referendum facoltativo. Poiché la soglia delle 1500 firme richieste per il ricorso al referendum facoltativo è bassa, la partecipazione diretta del Popolo non sarebbe limitata. La minoranza del Parlamento ha per contro sostenuto che sarebbe prematuro trarre un bilancio definitivo. La sola discussione in merito all'im­piego di questo strumento sarebbe importante, poiché da essa risulterebbero segnali per le cerchie esterne al Parlamento che accarezzano l'idea di ricorrere al referendum popolare. Infine, il Parlamento dovrebbe conservare la possibilità di ricorrere in futuro a questo strumento, anche se esso non è finora stato impiegato.

Siccome il Gran Consiglio si è pronunciato a chiara maggioranza per l'abrogazione dell'art. 16 n. 6 Cost. cant. e quindi per l'abrogazione del referendum straordinario dell'autorità, si tratta qui di attuare questa decisione.

2. Progetto di consultazione

Il referendum straordinario dell'autorità è disciplinato nell'art. 16 n. 6 Cost. cant., secondo il quale sottostanno al voto del Popolo gli affari che il Gran Consiglio intende di sua iniziativa sottoporre a votazione (art. 16 n. 6 Cost. cant.). L'attuazione dell'incarico Loepfe richiede quindi l'abrogazione di questo numero. Ciò deve avvenire nel quadro di una revisione parziale della Costituzione cantonale. La Costituzione cantonale può essere sottoposta in qualsiasi momento a revisione totale o parziale (art. 101 cpv. 1 Cost. cant.). Una revisione parziale può avere per oggetto una sola disposizione (art. 101 cpv. 2 Cost. cant.). La revisione parziale della Costituzione cantonale è sog­getta a referendum obbligatorio, ciò significa che in merito alla modifica menzionata deve decidere il Popolo (art. 16 n. 1 Cost. cant.). In caso di approvazione da parte del Popolo, sarà poi il Governo a dover decidere in merito all'entrata in vigore della modi­fica. Lo scadenzario prevede che questo affare sarà sottoposto al Gran Consiglio nella sessione di giugno 2012. La votazione popolare sarebbe poi possibile nell'autunno 2012, mentre la revisione potrebbe infine entrare in vigore il 1° gennaio 2013.

3. Conseguenze finanziarie e per il personale

Dal progetto di revisione non risultano per il Cantone conseguenze finanziarie o per il personale dirette.

Appendice

Progetto di revisione

Coira, 23 agosto 2011